



COMUNE DI BARZANO'

Provincia di Lecco

REGOLAMENTO PER GLI INCENTIVI ALLE FUNZIONI TECNICHE

Art. 45 del D.Lgs. 36/2023

Approvato con Deliberazione della Giunta Comunale nr. _____

Sommario

CAPO I – PRINCIPI GENERALI	3
Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche	3
Art. 2 – Destinatari	3
Art. 3 - Gruppo di lavoro	4
Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo	5
Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo	5
Art. 6 - Centrali di committenza	5
Art. 7 - Quota del 20%	6
CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI	7
Art. 8 - Graduazione della misura incentivante	7
Art. 9 - Disciplina delle varianti	7
Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	7
CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE	9
Art. 11 - Graduazione della misura incentivante	9
Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	10
CAPO IV - INCENTIVO PER CONCESSIONI LAVORI SERVIZI E PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO	11
Art. 13 - Graduazione della misura incentivante	11
Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro	11
CAPO V - NORME COMUNI	13
Art. 15 - Principi in materia di valutazione	13
Art. 16 - Attività articolate e singole	13
Art. 17 - Assegnazioni coincidenti di più attività	13
Art. 18 - Attività del personale dirigenziale	13
Art. 19 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione	14
Art. 20 - Liquidazione dell'incentivo	15
Art. 21 - Informazione e confronto	16
Art. 22 – Norme transitorie e finali	16

Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77)

All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con il cit. D.Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Procedure di affidamento - Oneri per le attività tecniche

1. Gli oneri per le attività tecniche di cui all'art. 2, c. 3, relativi alle singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, a carico dei relativi stanziamenti, sono disciplinati dall'art. 45 del Codice e dal presente Regolamento; la disciplina dell'incentivazione è applicabile alle procedure relative a servizi e forniture solo nel caso in cui sia nominato il direttore dell'esecuzione.
2. La misura complessiva dell'incentivo è costituita da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensiva anche degli oneri previdenziali, assistenziali nonché del contributo fiscale IRAP a carico dell'Amministrazione. La misura è definita in base alla graduazione indicata nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III.
3. L'importo di cui al primo comma, in particolare, è destinato:
 - a) ai soggetti che svolgono le attività tecniche di cui all'art. 2, nonché ai loro collaboratori, come individuati ai sensi dell'art. 3, per una quota dell'80%;
 - b) alle finalità di cui al successivo art. 7, per una quota del 20%, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata, eventualmente incrementato ai sensi delle successive disposizioni.
4. Ai fini di cui ai precedenti commi il quadro economico dell'intervento è articolato comprendendo anche le spese tecniche relative all'applicazione degli incentivi di cui all'art. 45 del Codice ed al presente Regolamento.

Art. 2 – Destinatari

1. I soggetti destinatari dell'incentivo sono quelli che assumono, in rapporto alla singola attività specifica, la responsabilità del procedimento, sub-procedimento o attività.
2. La quota dell'80% di cui al precedente art. 1, c. 3, lett. a), relativa a ciascuna procedura è destinata a incentivare l'attività dei soggetti, dipendenti dell'ente, che svolgono le attività indicate nell'allegato I.10 al Codice, ivi comprese le procedure finalizzate ai contratti di concessione e alle operazioni di partenariato pubblico-privato, purché comportino attività previste dall'allegato I.10 del D.Lgs 36/2023.
3. Sono destinatari della quota incentivante a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento, i soggetti che svolgono le seguenti attività:
 - responsabile unico del progetto - RUP;
 - soggetti incaricati della programmazione della spesa per investimenti;
 - collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico- amministrativa e contabile dell'intervento;
 - redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali;
 - redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
 - redazione del progetto esecutivo;

- coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;
 - verifica del progetto ai fini della sua validazione;
 - predisposizione dei documenti di gara;
 - direzione dei lavori;
 - ufficio di direzione dei lavori (direttore/i operativo/i, ispettore/i di cantiere);
 - coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - direzione dell'esecuzione, quando ne è consentita la nomina;
 - collaboratori del direttore dell'esecuzione, ove nominati (direttore/i operativo/i);
 - coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudo tecnico-amministrativo;
 - regolare esecuzione;
 - verifica di conformità;
 - collaudo statico;
 - coordinamento dei flussi informativi;
 - il personale proprio dell'Ente che collabora con i suddetti soggetti.
4. Nel caso in cui l'allegato 1.10 sia abrogato e sostituito ai sensi dall'art. 45, c. 1, del Codice, è fatto diretto riferimento a quanto previsto dal nuovo allegato che lo sostituisce.

Art. 3 - Gruppo di lavoro

1. Il Responsabile dell'Area competente, sentito il RUP, individua con apposito provvedimento la struttura tecnico-amministrativa-contabile o "gruppo di lavoro" destinatario dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuna unità di personale assegnata, anche con riguardo alle attività dei collaboratori.
2. Può essere destinatario dell'incentivo tecnico anche il personale a tempo determinato compreso nel gruppo di lavoro di cui al comma precedente.
3. In relazione alle attività/adempimenti a ciascuno assegnati, sono indicati i tempi per provvedere, anche mediante rinvio ai documenti della procedura.
4. Al fine di valorizzare la professionalità dei dipendenti, l'individuazione dei soggetti cui affidare le attività incentivabili deve uniformarsi ai criteri della rotazione e del tendenziale coinvolgimento di tutto il personale disponibile, nel rispetto delle competenze specifiche richieste per ogni tipologia di appalto.
5. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile dell'Area competente, dando conto delle esigenze sopraggiunte. Nel relativo provvedimento è dato atto delle fasi già espletate, dei soggetti cui sono state imputate, nonché delle attività trasferite ad altri componenti lo stesso gruppo.
6. I dipendenti indicati nel provvedimento assumono la responsabilità diretta e personale dei procedimenti/sub procedimenti e delle attività assegnate.
7. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro deve essere effettuata sulla base del livello di responsabilità professionale connessa alla specifica prestazione svolta ed al contributo apportato dai dipendenti coinvolti secondo i coefficienti di ripartizione indicati nelle tabelle di cui ai successivi Capi II e III, nonché motivata in sede di rendiconto nelle apposite schede riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura, come previsto dal successivo art. 20.

8. Non possono essere concessi incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 165/2001. Il Responsabile dell'Area che dispone l'incarico è tenuto ad accertare l'insussistenza delle citate situazioni.

Art. 4 - Limite soggettivo dell'incentivo

1. L'incentivo complessivamente maturato da ciascuna unità di personale nel corso dell'anno di competenza, anche per attività svolte per conto di altre amministrazioni, non può superare il trattamento economico complessivo annuo lordo percepito dalla stessa unità di personale. Nel caso in cui l'amministrazione adotti i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto previsti dal Codice, detto limite è aumentato del 15 per cento.
2. L'incentivo eccedente il limite di cui al precedente comma incrementa le risorse di cui al successivo art. 7.

Art. 5 - Esclusione dalla disciplina dell'incentivo

1. Sono esclusi dall'incentivazione di cui al presente Regolamento:
 - a) gli atti di pianificazione generale e/o particolareggiata anche se finalizzati alla realizzazione di opere pubbliche;
 - b) i lavori di importo inferiore a euro 10.000;
 - c) gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore a euro 10.000, o per i quali comunque non ricorrano i presupposti indicati al successivo art. 11.2 del presente regolamento;
 - d) i contratti esclusi dall'applicazione del Codice a termini dell'art. 56;
 - e) i lavori in amministrazione diretta;
 - f) i lavori e gli acquisti di beni e servizi – indipendentemente dal loro valore – in caso di affidamenti "in house" (parere ANAC n. 36/2024).
2. È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di prevedere modalità diverse ed alternative di retribuzione delle attività tecniche svolte dai propri dipendenti. In tal caso l'incentivazione di cui al presente Regolamento non si applica, escludendo qualsiasi sovraincentivazione.

Art. 6 - Centrali di committenza

1. In caso di attività svolta da centrale di committenza, ai dipendenti della stessa è attribuito un incentivo in misura non superiore a quanto previsto dalla convenzione approvata⁽¹⁾ e di quanto previsto per le singole procedure dal presente Regolamento.
2. La quota è assegnata su richiesta della centrale che indichi le attività incentivabili tra quelle di cui all'art. 2 comma 2.
3. La quota assegnata alla centrale è portata in detrazione a quella spettante al personale dell'Ente le cui funzioni sono state trasferite alla centrale stessa.

(1): L'art. 45 del Codice prevede il riconoscimento ai dipendenti della centrale di committenza di una quota non superiore al 25% della misura complessiva dell'incentivo.

Art. 7 - Quota del 20%

1. La quota di cui all'art. 1, c. 3, lett. b), è incrementata da:
 - la quota parte dell'incentivo eccedente il limite soggettivo del singolo dipendente di cui all'art. 4, c. 1;
 - la quota parte dell'incentivo corrispondente a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile dell'Area di cui all'art. 20;
 - fermo restando quanto stabilito all'art. 2, comma 1, del presente regolamento, la quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno all'Ente.
2. Le risorse di cui al comma precedente sono destinate, nell'ambito dei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione. Rientrano in questo ambito:
 - la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
 - l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
 - l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate, secondo modalità stabilite nei documenti di programmazione e pianificazione dell'Ente, per:
 - attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali del personale nella realizzazione degli interventi;
 - la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
 - la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

CAPO II – INCENTIVO PER LAVORI

Art. 8 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità dell'opera da realizzare:

Valore opere	Percentuale
da € 10.000,00 e fino alla soglia di rilevanza europea (compresa) di cui all'art. 14, c. 1, lett. a) del Codice, come periodicamente rideterminata	2%
per la parte eccedente a alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, c. 1, lett. a) del Codice, come periodicamente rideterminata e fino ad € 8.000.000,00	1,8 %
per la parte eccedente a € 8.000.000,00	1,6 %

Art. 9 - Disciplina delle varianti

1. Le varianti conformi all'art. 120, comma 1, lett. c), del Codice, contribuiscono a determinare l'incentivo secondo la percentuale stabilita per il corrispondente intervento, a condizione che comportino opere aggiuntive ed uno stanziamento di maggiori risorse rispetto all'importo a base della procedura; l'incentivo è calcolato sull'importo delle maggiori somme stanziato rispetto a quelle originarie. Il relativo importo è quantificato nel provvedimento del RUP che autorizza la variante ai sensi dell'art. 120, c. 13, del Codice.

Art. 10 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di Lavoro, nelle percentuali massime indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico di progetto - RUP	25%
Programmazione della spesa per investimenti	6%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	25%
redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	3%
redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica	3%
redazione del progetto esecutivo	2%

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	1%
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	5%
Predisposizione dei documenti di gara	25%
Direzione dei lavori ed eventuale direttore operativo	1%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1%
Collaudo tecnico-amministrativo – regolare esecuzione	2%
Collaudo statico	1%
Totale	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO III - INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

Art. 11 - Graduazione della misura incentivante

1. La percentuale massima indicata dall'art. 45 del Codice della misura incentivante, è così graduata in ragione della complessità del servizio o fornitura in affidamento:

Valore servizi e forniture	Percentuale
da € 10.000 e fino alla soglia di rilevanza europea (compresa) di cui all'art. 14, c. 1, lett. a) del Codice, come periodicamente rideterminata	2 %
per la parte eccedente alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, c. 1, lett. a) del Codice, come periodicamente rideterminata e fino a € 8.000.000,00	1,80 %
per la parte eccedente € 8.000.000,00	1,60 %

2. Gli incentivi per gli appalti di forniture e servizi sono attribuiti a condizione che sia nominato il direttore dell'esecuzione e quindi per le forniture di importo superiore a 500.000 euro (art. 32 dell'allegato II.14) oppure per gli appalti di servizi particolarmente complessi sotto il profilo tecnologico, le prestazioni che richiedono l'apporto di una pluralità di competenze, gli interventi caratterizzati dall'utilizzo di componenti o di processi produttivi innovativi o dalla necessità di elevate prestazioni per la quanto riguarda la loro funzionalità e i servizi che, per ragioni concernenti l'organizzazione interna alla stazione appaltante impongano il coinvolgimento di unità organizzativa diversa da quella cui afferiscono i soggetti che hanno curato l'affidamento. In via di prima applicazione, ai sensi dell'art. 32, c. 2, dell'all. II.14, possono essere considerati di particolare importanza, indipendentemente dall'importo, anche i seguenti servizi:
 - a) servizi di telecomunicazione;
 - b) servizi finanziari, distinti in servizi assicurativi e servizi bancari e finanziari;
 - c) servizi informatici e affini;
 - d) servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili;
 - e) servizi di consulenza gestionale e affini;
 - f) servizi di pulizia degli edifici e di gestione delle proprietà immobiliari;
 - g) eliminazione di scarichi di fogna e di rifiuti; disinfestazione e servizi analoghi;
 - h) servizi alberghieri e di ristorazione;
 - i) servizi legali;
 - l) servizi di collocamento e reperimento di personale;
 - m) servizi sanitari e sociali;
 - n) servizi ricreativi, culturali e sportivi.

Art. 12 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di Lavoro, nelle percentuali massime indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico di progetto - RUP	25%
Programmazione della spesa per investimenti	6%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	25%
Redazione del progetto (livello unico)	8%
Collaboratore del direttore dell'esecuzione	1%
Predisposizione dei documenti di gara	25%
Direzione dell'esecuzione ed eventuale direttore operativo	7%
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	1%
Collaudo tecnico-amministrativo – regolare esecuzione	2%
Totale	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività tra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.

CAPO IV - INCENTIVO PER CONCESSIONI LAVORI SERVIZI E PARTENARIATO PUBBLICO PRIVATO

Art. 13 - Graduazione della misura incentivante

1. In applicazione dell'art. 45 del codice dei contratti si definisce la seguente modalità di retribuzione quale incentivazione per le concessioni o partenariato pubblico privato delle funzioni svolte dal personale:

Valore stimato concessioni e PPP	Percentuale
da € 10.000,00 e fino alla soglia di rilevanza europea (compresa) di cui all'art. 14, c. 1, lett. a) del Codice, come periodicamente rideterminata	2%
per la parte eccedente a alla soglia di rilevanza europea di cui all'art. 14, c. 1, lett. a) del Codice, come periodicamente rideterminata e fino ad € 8.000.000,00	1,8%
per la parte eccedente a € 8.000.000,00	1,6%

Art. 14 - Coefficienti di ripartizione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro

1. I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative alle concessioni ed alle altre procedure di PPP sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale
Responsabile unico di progetto - RUP	25%
Programmazione della spesa e verifica valore stimato	15%
Collaborazione all'attività del RUP, quali responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento	10%
Redazione del progetto/Relazione descrittiva	10%
Predisposizione dei documenti di gara	20%
Direzione esecuzione contratto	10%
Regolare esecuzione della concessione	10%
Totale	100%

2. La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro. Rimane inteso che la ripartizione degli importi corrispondenti alle percentuali sopra esposte dovrà essere calibrata e ripartita, a seconda delle fasi, nell'ambito

di tutto il periodo di durata della concessione.

3. Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività tra quelle indicate nella tabella, le percentuali assegnate all'incentivazione delle attività tecniche restanti (da effettuare) sono corrispondentemente riparametrate.
4. Gli incentivi spettanti per le attività svolte su durata pluriennale, quali il RUP e la direzione del contratto, trattandosi di contratto pluriennale l'importo annuale di competenza è da calcolare sul valore complessivo della concessione frazionato per gli anni della durata della concessione.

In particolare le attività espletate inerenti le fasi del primo anno vanno liquidate nell'anno di competenza della pubblicazione della determina a contrarre.

5. Per le concessioni di lavori gli incentivi relativi all'intervento di costruzione delle opere vanno disciplinate così come previsto al capo II ed inseriti nel quadro economico dell'intervento a carico del concessionario e sono separate dalle attività incentivabili per la procedura della concessione disciplinati secondo il presente capo a carico della stazione appaltante.

CAPO V - NORME COMUNI

Art. 15 - Principi in materia di valutazione

1. L'incentivo è attribuito ad ogni soggetto destinatario secondo le quote in tabella. Ai fini della attribuzione il Responsabile dell'Area tiene conto:
 - del rispetto dei tempi richiesti per la specifica attività di cui ciascuno è assegnatario;
 - della completezza e della conformità dell'attività svolta rispetto a quanto assegnato;
 - della competenza e professionalità dimostrate;
 - della propensione alla risoluzione dei problemi al fine di assicurare la celerità (tempi) e l'economicità (costi) delle varie fasi del processo, rispetto a quanto preventivato.
2. L'incentivo è corrisposto per le attività effettivamente svolte anche in caso di mancata realizzazione dell'opera o di mancata acquisizione del servizio o della fornitura.
3. La determinazione della corresponsione dell'incentivo da parte del Responsabile dell'Area è supportata da idonei elementi valutativi esplicitati nella scheda di cui al successivo art. 20.
4. In ogni caso il personale responsabile delle attività incentivate che violi obblighi posti a suo carico dalla legge e dai relativi procedimenti attuativi o che non svolga quanto assegnato con la dovuta diligenza, è escluso dall'incentivazione.
5. Il riepilogo annuale dei provvedimenti di liquidazione è trasmesso dal Responsabile dell'Area al Sindaco, al Segretario comunale e all'OIV/Nucleo di valutazione per quanto di rispettiva competenza.

Art. 16 - Attività articolate e singole

1. Qualora una attività sia svolta da più figure (es. RUP e collaboratori, Direttore lavori e direttori operativi, Direttore esecuzione e direttori operativi), compete alla figura principale attestare il ruolo ed il livello di partecipazione svolto dagli altri soggetti assegnati alla medesima attività ed indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno, fermo restando quanto indicato per il personale dirigenziale dal successivo art. 18, commi 4 e 5.
2. In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, l'intera quota dell'incentivo è corrisposta, ricorrendone i presupposti, al responsabile dell'attività.

Art. 17 - Assegnazioni coincidenti di più attività

1. Nel caso in cui allo stesso soggetto siano assegnate più attività separatamente considerate ai fini dell'incentivo, si sommano le relative percentuali.

Art. 18 - Attività del personale dirigenziale

1. Il personale con qualifica dirigenziale è compreso nell'ambito dei destinatari dell'incentivo di cui all'art. 45 del Codice, secondo le disposizioni del presente Regolamento.
2. Nel caso in cui il dirigente della struttura tecnico-amministrativa o "gruppo di lavoro" di cui

al precedente art. 3, sia compreso fra i soggetti assegnatari di attività incentivabili, partecipa all'erogazione degli incentivi tenuto conto di quanto previsto nei successivi commi del presente articolo.

3. L'individuazione del dirigente di cui al precedente comma e l'assegnazione allo stesso delle attività incentivabili, è soggetta al controllo successivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-bis del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico degli Enti Locali", così come tutti gli atti conseguenti alle disposizioni di cui ai successivi commi 4 e 5.
4. L'accertamento e l'attestazione delle specifiche attività tecniche svolte dal dirigente di cui al secondo comma, ai fini della corresponsione dell'incentivo, sono effettuati dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, tenuto conto delle schede di cui al successivo art. 20.
5. La liquidazione del compenso al dirigente di cui al secondo comma, è effettuata dal diverso dirigente appositamente individuato dall'Ente, secondo le modalità stabilite dal successivo art. 20.

Art. 19 - Riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione

1. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
2. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'articolo 120, comma 1, del Codice, l'incentivo riferito alla direzione lavori ed al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.
3. Qualora in fase di realizzazione dell'opera non vengano rispettati i costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo, depurato del ribasso d'asta offerto, e l'aumento del costo non sia conseguente a varianti disciplinate dall'articolo 120, comma 1, del Codice (ovvero sia dovuto ad errori imputabili al direttore lavori e suoi collaboratori e al collaudatore), al Responsabile del procedimento, all'ufficio della Direzione dei lavori e al Collaudatore, se individuato, sarà corrisposto un incentivo decurtato delle percentuali come determinate nella tabella sotto riportata.
4. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verifichino ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase non verrà corrisposto alcun incentivo.
5. Qualora si verifichino dei ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o a persone, problematiche relative alle modalità di consegna od esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella sotto riportata.
6. Le somme non percepite costituiscono economie e sono utilizzate per alimentare la quota di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) del presente Regolamento.
7. Nei casi di cui ai commi precedenti, fatta salva la valutazione di responsabilità di tipo

disciplinare, amministrativo-contabile, il responsabile di cui all'art. 3 contesta, per iscritto, gli errori e ritardi e valuta le giustificazioni addotte dai dipendenti, prima di adottare l'atto definitivo di accertamento.

8. L'accertamento di cui al presente articolo viene svolto sulla scorta di un dettagliato resoconto del RUP.

Tipologia incremento	Misura dell'incremento	Riduzione incentivo
Tempi di esecuzione	Entro il 20% del tempo contrattuale	10%
	Dal 21% al 40% del tempo contrattuale	20%
	Oltre il 40% del tempo contrattuale	30%
Costi di realizzazione	Entro il 20% dell'importo contrattuale	20%
	Dal 21% al 40% dell'importo contrattuale	30%
	Oltre il 40% dell'importo contrattuale	40%

Art. 20 - Liquidazione dell'incentivo

1. La liquidazione del compenso è effettuata dal Responsabile dell'Area competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascun lavoro, servizio o fornitura. Nel caso il RUP coincida con il Responsabile dell'Area, la determinazione di liquidazione sarà adottata da un altro Responsabile di un diverso Settore o dal Segretario Comunale.
2. La ripartizione dell'incentivo è operata con determinazione del Responsabile dell'Area di riferimento tenuto conto delle responsabilità personali, del carico di lavoro dei soggetti aventi diritto, nonché della complessità dell'opera e della natura delle attività; riporta le indicazioni relative all'avvenuta conclusione positiva delle fasi a cui la liquidazione si riferisce e la ripartizione dei compensi tra i singoli dipendenti partecipanti allo svolgimento dell'attività, ivi compreso il medesimo Responsabile dell'Area, ai sensi del successivo comma 6.

È possibile prevedere la liquidazione dei relativi importi per le attività inerenti le opere pubbliche, servizi, forniture o concessioni, e quindi la liquidazione del 50% del compenso spettante al RUP nonché le attività soggette ad incentivazione già svolte (fase di progettazione), dopo la determina a contrarre nell'anno di competenza o dopo il termine dello stesso. Mentre per le attività svolte (fase di esecuzione), successive alla determina a contrarre, di durata pluriennale è possibile prevedere liquidazioni dei compensi in acconti proporzionali all'avanzamento dell'attività certificata da documentazione ufficiale o in maniera diversa secondo accordi tra RUP e Responsabile dell'Area competente con l'unico vincolo che si liquidino attività (o parti di esse) già svolte e non si configuri mai alcuna anticipazione.

Nel caso di appalto di lavori, servizi e forniture con durata pluriennale l'incentivo viene ripartito, liquidato ed erogato per le fasi di programmazione, verifica e affidamento, nonché

il 30% della quota del RUP, al termine della fase di affidamento, mentre per le fasi successive all'affidamento la liquidazione avviene per stati d'avanzamento. Tali acconti, corrisposti annualmente non potranno superare il 70% dell'ammontare dell'intero incentivo. Il restante 30% sarà erogato a seguito dell'approvazione del CRE.

3. Nel caso di appalti di servizi o forniture pluriennali, la liquidazione avverrà a termine di ogni annualità proporzionalmente alla durata del servizio, e per le attività effettivamente svolte.
4. Al personale cessato anticipatamente per motivi che non siano fonte di responsabilità in capo al medesimo, può essere riconosciuta l'attribuzione dell'incentivo a fronte dell'attività medio tempore svolta, secondo le modalità del presente articolo.
5. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti ad attività non svolte dai dipendenti potenziali destinatari del fondo, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione, ovvero prive del già menzionato accertamento, incrementano la quota del fondo di cui all'art. 1, comma 3, lettera b) del presente regolamento.
6. Ai fini della liquidazione il Responsabile dell'Area predispone una scheda per ciascuna unità di personale assegnataria delle singole attività, contenente almeno:
 - a) il tipo di attività assegnata/da svolgere;
 - b) la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
 - c) i tempi previsti e i tempi effettivi;
 - d) l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare ai sensi del presente Regolamento.
7. Gli incentivi verranno liquidati, di norma, con lo stipendio del mese successivo a quello della data della determinazione di liquidazione predisposta dal Responsabile dell'Area del personale. Tale determinazione deve essere assunta entro 30 giorni dalla determinazione di cui al comma 1.

Art. 21 - Informazione e confronto

1. Il Settore/Ufficio personale fornisce con cadenza annuale informazione scritta alla Rappresentanza Sindacale Unitaria e alle Organizzazioni Sindacali in merito ai compensi di cui al presente regolamento, in forma aggregata o anonima, così come previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 18 luglio 2013, n. 358.

Art. 22 – Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore con l'esecutività ai sensi di legge della deliberazione di approvazione e si applica alle procedure per le quali la data di pubblicazione dei bandi o di spedizione delle lettere di invito è successiva all'esecutività della deliberazione di approvazione. Per le procedure avviate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, ancorché non concluse, si applicano le previsioni di Legge e regolamentari all'epoca vigenti.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla disciplina applicabile in materia.